



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE EFFETTUATA NEI MERCATINI DI CUI ALL'ART. 11 BIS DELLA L.R. 28/1999 E S.M.I. (MERCATINI DEGLI HOBBISTI)

Approvato dal Consiglio Comunale in data 25/11/2019 con deliberazione n. 52

INDICE

ART. 1.	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 1
ART. 2.	Venditori occasionali	Pag. 1
	1. Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini e tipologia di beni posti in vendita	Pag. 1
	2. Esclusioni	Pag. 1
ART. 3.	Modalità di rilascio e validità dei tesserini	Pag. 2
ART. 4.	Caratteristiche dei Mercatini	Pag. 2
ART. 5.	Tipologie di mercatini	Pag. 3
ART. 6.	Mercatini di iniziativa comunale a gestione diretta: modalità di individuazione e gestione	Pag. 3
	1. Individuazione	Pag. 3
	2. Gestione	Pag. 3
ART. 7.	Mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi: modalità di individuazione e gestione	Pag. 4
	1. Individuazione	Pag. 4
	2. Gestione	Pag. 4
ART. 8.	Mercatini di iniziativa di soggetti terzi: modalità di approvazione e gestione	Pag. 5
	1. Approvazione	Pag. 5
	2. Gestione	Pag. 5
ART. 9.	Sanzioni	Pag. 6
ART. 10.	Entrata in vigore e norme transitorie	Pag. 6

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, per quanto attiene l'individuazione, l'approvazione, l'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini del Comune di Sant'Antonino di Susa, in cui viene svolta attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti del commercio - cosiddetti "hobbisti" - come definiti dalla normativa regionale, in applicazione del Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i. e della D.G.R. 12-6830 del 11/5/2018, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

ART. 2 Venditori occasionali

1. Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini e tipologia di beni posti in vendita

Possono partecipare ai mercatini soltanto venditori occasionali (persone fisiche) in possesso dell'apposito tesserino e, quindi, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che intendano vendere nel rispetto degli obblighi e prescrizioni contenuti nella normativa regionale in materia:

- beni appartenenti al settore merceologico non alimentare
- beni di valore non superiore a 150 € ciascuno
- beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati: beni usati, di proprietà legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile
- beni realizzati mediante la propria abilità, ossia realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono, normalmente, piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

Ai mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, solo in qualità di privati e non di impresa, in possesso di apposito tesserino e a condizione che pongano in vendita beni diversi da quelli oggetto della propria attività professionale.

2. Esclusioni:

È esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i. Rientrano in tale tipologia esclusivamente coloro che vendono opere protette dal diritto d'autore ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 633/1941 e s.m.i. (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione). Tale condizione va dimostrata attraverso l'esibizione di idonea documentazione di deposito delle proprie opere creative presso l'ente preposto alla certificazione;
- b) l'attività di vendita svolta nell'ambito di progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando l'attività di vendita sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

ART. 3 Modalità di rilascio, di ritiro e validità dei tesserini

1. La partecipazione ai mercatini da parte dei venditori occasionali è vincolata al possesso dell'apposito tesserino che deve essere richiesto:

- al Comune di residenza, per i venditori occasionali residenti nella Regione Piemonte;
- al Comune piemontese dove si svolge il primo mercatino a cui i venditori occasionali intendono partecipare, se provenienti da altra Regione.

La domanda di rilascio del tesserino, in regola con l'imposta di bollo, per i residenti nel Comune di Sant'Antonino di Susa (o per gli hobbisti provenienti da altra Regione che volessero partecipare ad un mercatino sul territorio), deve essere presentata al Comune secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dal D. Lgs 82/2010 e s.m.i. per la presentazione delle istanze, utilizzando l'apposita modulistica regionale ed allegando n. 1 fototessera e una copia del documento di identità. Il rilascio del tesserino da parte del Comune di Sant'Antonino di Susa è di competenza dell'Ufficio Commercio che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previa verifica nella Banca Dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità o che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.

Il tesserino, munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

2. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 e s.m.i. , secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge.

Qualora la violazione riguardi il possessore di un tesserino rilasciato da altro Comune, ne verrà data notizia allo stesso, ai fini della revoca.

A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

3. Il tesserino ha validità minima di un anno dalla data di rilascio e consente la partecipazione ai mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiederne uno nuovo né partecipare ad altri mercatini fino alla scadenza dei dodici mesi dalla data del suo rilascio.

ART. 4 Caratteristiche dei Mercatini

1. Sono considerati "Mercatini" quelli aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e oggettistica varia a cui partecipano venditori occasionali, che si svolgono:

- su aree pubbliche (vie, piazze, etc.)
- su aree private ad uso pubblico o delle quali il Comune abbia la disponibilità (parcheggi, portici, etc.);
- su aree private destinate all'uso del pubblico indistinto (locali e/o cortili privati a cui si possa accedere senza limitazioni di ingresso).

2. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

3. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001 e s.m.i., alle manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 31/2008 e s.m.i. e ad altri eventi di varia natura, culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica disciplina.

ART. 5. Tipologie di mercatini

1. Il presente Regolamento fornisce le linee di indirizzo operative per l'individuazione, l'approvazione, la gestione e lo svolgimento delle seguenti tipologie di mercatini:

- di iniziativa comunale
- di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e privati
- di iniziativa da parte di terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici e privati, etc.).

ART. 6. Mercatini di iniziativa comunale a gestione diretta: modalità di individuazione e gestione

1. Individuazione:

Nel caso in cui l'Amministrazione sia promotrice di mercatini quale evento autonomo oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, trattenendo ogni competenza gestionale, occorre che essi siano individuati mediante apposita deliberazione.

La deliberazione deve contenere i seguenti dati essenziali:

- la denominazione del mercatino;
- il luogo di svolgimento;
- la data/le date di svolgimento;
- l'orario di svolgimento;
- l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
- l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
- la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
- le forme di pubblicità;
- le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
- i criteri di assegnazione degli spazi;
- le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
- le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i.;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2. Gestione:

Nel caso di gestione diretta dei mercatini da parte del Comune la deliberazione di cui al comma precedente dovrà indicare le seguenti modalità organizzative e gestionali:

a) *Presentazione delle manifestazione di interesse*: le manifestazioni di interesse a partecipare al mercatino dovranno pervenire all'Ufficio Commercio almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Le istanze pervenute oltre il termine prescritto potranno essere valutate – a discrezionalità dell'ufficio competente - in caso di disponibilità residua di spazi assegnabili. L'Ufficio Commercio procederà alla verifica della validità dei tesserini sulla Banca Dati regionale e renderà noto agli interessati l'ammissione o l'esclusione dal mercatino. Tale comunicazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo che l'Ufficio riterrà opportuno e idoneo allo scopo;

b) *Criteri e modalità di assegnazione degli spazi*: gli spazi saranno assegnati dal Comune sulla base dell'ordine di arrivo della manifestazioni di interesse, partendo dal posteggio individuato con il n. 1 e fino ad esaurimento degli spazi.

La ripetuta assegnazione di uno spazio ai diversi mercatini non assegna all'hobbista alcun diritto di priorità;

c) *Timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita*: il giorno di svolgimento del mercatino, il personale comunale procederà:

- alla timbratura dei tesserini e degli elenchi dei beni posti in vendita, che dovrà essere effettuata entro le prime 2 ore dall'inizio di svolgimento del mercatino;
- a tutte le verifiche e controlli sul rispetto degli obblighi e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i.;
- alle verifiche e controlli di rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;

d) *Trasmissione dei dati*: La trasmissione dei dati relativi alla partecipazione ai mercatini per mezzo dell'apposito portale telematico regionale è di competenza dell'Ufficio Commercio, che vi provvederà entro 10 giorni dallo svolgimento.

I partecipanti ai mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a versare al Comune quanto dovuto a titolo di TOSAP e di TARI giornaliera.

ART. 7 Mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi: modalità di individuazione e gestione

1. Individuazione:

Nel caso in cui l'Amministrazione sia promotrice di mercatini quale evento autonomo oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, in affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, occorre che tali mercatini siano individuati con apposita deliberazione che deve contenere quanto previsto al precedente art. 6 comma 1.

Per questa tipologia di mercatino la deliberazione di individuazione dovrà indicare anche il soggetto delegato e dovrà specificare altresì le attività amministrative e gestionali oggetto di delega, secondo i criteri di cui al successivo comma 2.

L'atto di individuazione, inoltre, dovrà indicare anche la quota massima che il soggetto delegato potrà richiedere ai singoli partecipanti a titolo di iscrizione/contributo spese, etc.

Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento ed eguaglianza, il soggetto delegato verrà individuato mediante procedure di evidenza pubblica.

I soggetti delegati esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà, e si impegnano al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.

2. Gestione:

Competono al soggetto delegato le seguenti funzioni:

- la ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno essere trasmesse dal delegato all'Ufficio Commercio secondo le modalità indicate all'art. 6 comma 2.a);
- l'assegnazione degli spazi ai singoli operatori;
- la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita, che dovrà essere effettuata entro le prime 2 ore dall'inizio di svolgimento del mercatino;
- la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
- il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita;
- la trasmissione all'Ufficio Commercio del Comune dell'elenco dei partecipanti entro 5 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto delegato è tenuto a versare al Comune quanto dovuto a titolo di TOSAP e TARI giornaliera.

Restano di competenza comunale:

- la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino; il Comune si riserva la facoltà di revocare la delega o non procedere ad ulteriori deleghe nei confronti di soggetti per i quali è stato accertato, in precedenti manifestazioni gestite dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini;
- la trasmissione alla Regione dei dati relativi ai partecipanti al mercatino, di competenza dell'Ufficio Commercio, entro 10 giorni dallo svolgimento;
- le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.

ART. 8 Mercatini di iniziativa di soggetti terzi: modalità di approvazione e gestione

1. Approvazione:

Nel caso dei mercatini proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, quale evento autonomo oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, occorre che essi siano approvati con apposita deliberazione.

L'approvazione è soggetta alla seguente procedura:

- 1) presentazione di specifico progetto con i contenuti di cui al precedente articolo 6 comma 1, che dovrà pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento. In questo caso, il progetto dovrà indicare anche la quota richiesta dal soggetto proponente al singolo operatore per la partecipazione al mercatino;
- 2) eventuale richiesta del patrocinio comunale per l'iniziativa;
- 3) eventuale richiesta di occupazione suolo pubblico.

Il Comune, prima dell'approvazione, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

In caso di presentazione di più progetti da parte di soggetti diversi che intendano organizzare e gestire un mercatino nello stesso periodo, verranno valutate:

- 1) le iniziative proposte dalle Associazioni comunali
- 2) caratteristiche dell'iniziativa
- 3) data di presentazione del progetto al protocollo comunale.

2. Gestione:

Competono al soggetto proponente:

- la presentazione del progetto, secondo le modalità di cui al precedente comma e la sua realizzazione;
- la richiesta dell'eventuale patrocinio comunale e della concessione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercatino;
- la ricezione delle manifestazioni di interesse che dovranno essere trasmesse dal soggetto proponente all'Ufficio Commercio secondo le modalità indicate all'art. 6 comma 2.a);
- l'assegnazione degli spazi ai singoli operatori;
- la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita, che dovrà essere effettuata entro le prime 2 ore dall'inizio di svolgimento del mercatino;
- la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
- il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita;
- la trasmissione all'Ufficio Commercio del Comune dell'elenco dei partecipanti entro 5 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto proponente è tenuto a versare al Comune quanto dovuto a titolo di TOSAP e di TARI giornaliera.

Restano di competenza comunale:

- la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino; il Comune si riserva la facoltà di non approvare ulteriori progetti presentati da soggetti per i quali è stato accertato, in precedenti manifestazioni organizzate dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini;
- la trasmissione alla Regione dei dati relativi ai partecipanti al mercatino, di competenza del Settore Attività Economiche e Produttive, entro 10 giorni dallo svolgimento;
- le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.

ART. 9 Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Art. 10 Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda alla D.G.R. n. 12-6830 del 11/5/2018 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni regionali in materia.